



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

Oggetto: Bilancio di Previsione 2017-2019. Adempimenti Propedeutici.

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. 234 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
che copia della presente delibera viene affissa
all'albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

12 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

L'anno duemiladiciassette, addi trentuno del mese di marzo alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia		X	
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia		X	
Consigliere	Menegazzo Nicola		X	
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio
E' DIVENUTA ESECUTIVA
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Penello Laura- Pizzo Giovanni - Crivellaro Giampietro

Copia conforme all'originale.

Li 12 APR. 2017
L'INCARICATO
Bertupaglia Catia

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARI

Quaranta Rag. Luigino



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 31/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Lì, 31/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Quarantin Luigino

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-19. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017-2019. Adempimenti propedeutici";

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 454, della legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 del 11/12/2016, stabilisce che "il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 [...] è differito al 28 febbraio 2017";

(questa disposizione non ha avuto modo di svolgere efficacia in quanto è stata abrogata dal D.L. n. 224/2017, in vigore dal 30 dicembre 2016);

- il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, recante "Proroga e definizione di termini") stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera a), della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 42 lettera b), della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) che dispone che al comma 28 della L. 208/2015, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a)

e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

VISTO l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c) D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'assunzione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2017 e 2017-2019;

VISTA la legge di stabilità anno 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015;

VISTA la legge di bilancio anno 2017, L. 232 del 11/12/2016;

VISTO il decreto mille proroghe D.L. n. 244/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. come inseriti nella presente deliberazione;

SENTITA la discussione in merito come riportata in allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 di questa stessa seduta;

A SEGUITO di votazione legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato come per legge con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 2 (Garbo Claudio - Crivellaro Giampietro)

DELIBERA

1) di approvare, secondo l'ordine letterale, le seguenti politiche delle entrate tributarie ed extratributarie:

ALIQUOTE, TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI ANNO 2017

A/0 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (cosiddetta I.U.C.):

Atteso che, in relazione al disposto delle norme riportate in premessa, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale e che con la presente deliberazione si approva quanto segue:

Componente IMU:

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014, n. 22 del 30/03/2015 e n. 14 del 29/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'I.M.U che con la presente si **confermano per l'anno 2017**, tenendo conto delle variazioni previste ed imposte della legge finanziaria anno 2016 (L. 208/2015) e pertanto si delibera:

1. di determinare per il 2017 (confermando l'aliquota dell'anno 2016) **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,91 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta** di cui ai punti seguenti;
2. di determinare per il 2017 (confermando l'aliquota dell'anno 2016) **l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie A1-A8-A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**
3. di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:
 - **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - **incremento della detrazione di € 100,00** per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i **soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2017 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso, la comunicazione non è più richiesta nel caso che per il contribuente abbia già presentato la stessa nel 2016 e non siano intervenute variazioni a quanto già comunicato nell'ultimo anno;
4. di dare atto che l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle seguenti unità immobiliari: adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo; inoltre si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo;

aliquota ordinaria	0,91 per cento
Aliquota abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,55 per cento
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze diverse da cat. A1 A8 e A9	ESENTI
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 708 L. 147/2013)	ESENTI

5. di prendere atto delle modifiche normative intervenute con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1 co. 10, co. 13 e co. 15 relativamente ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Si richiama anche la deliberazione di giunta comunale n. 63 del 23/07/2014 avente ad oggetto: "Urbanistica/Tributi – Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U) anno 2013", **la quale si conferma anche per l'anno 2017.**

Componente TASI :

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera di C.C. N. 20 del 30/07/2014 si conferma per l'anno 2017 quanto previsto con la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30/03/2015 e n. 15 del 29/04/2016, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147, al fine della

salvaguardia degli equilibri di bilancio come da seguente prospetto 2017 tenendo conto delle variazioni previste ed imposte della legge finanziaria anno 2016 (L. 208/2015):

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA
Aliquota ordinaria	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze	Esenti
Aliquota fabbricati (come previsto dall' art. 26 regolamento IUC), concessi in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

Di determinare che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versa la TASI nella misura pari al 10 % (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

A/1 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 28/06/2011 con la quale si è provveduto alla " Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF" anno 2011" nella misura dello 0,5 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 10.262,00 (diecimiladuecentosessantadue/00);

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 19/12/2011 con la quale si è provveduto alla determinazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2012 nella misura dello 0,8 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08/06/2012 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2012 nella misura dello 0,5 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/09/2013 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2013 nella misura dello 0,5 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Vista la deliberazione di consiglio comunale dell'anno 2014 n. 23 del 30/07/2014, con la quale è stato aumentato di un punto percentuale l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF rispetto all'anno 2013 portandola alla misura **dello 0,6 per cento** e determinazione della **soglia di esenzione in Euro 10.000,00 (diecimila)** per assicurare l'equilibrio economico-finanziario al bilancio di previsione. Visto il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF approvato con deliberazione n. 32 del 30/09/2014. Vista la delibera di CC n. 33 del 30/09/2014;

Vista la deliberazione di consiglio comunale dell'anno 2015 n. 24 del 30/03/2015;

Vista la deliberazione di consiglio comunale dell'anno 2016 n. 16 del 29/04/2016;

Si conferma per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,6 per cento con soglia di esenzione in € 10.000,00;

A/2 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 76 del 04/07/2014 con la quale sono state confermate per l'anno 2014 e la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2015 con la quale sono state confermate per l'anno 2015 le tariffe delle pubbliche affissioni e di pubblicità dell'anno precedente;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 05/04/2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le tariffe delle pubbliche affissioni e di pubblicità dell'anno precedente;

Si confermano per l'anno 2017 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nella misura di quanto deliberato dalle delibere di giunta comunale sopra citate e dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 30/03/2015 e n. 17 del 29/04/2016;

A/3 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Richiamato il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 con il quale è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili, anche denominata I.C.I.;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 15/02/1999 e integrato con deliberazione di C.C. n. 17 del 14.04.1999 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2000 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/06/2012;

Richiamata:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 26/02/2010 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni ICI per l'esercizio 2010 già stabilite per l'anno 2009;

- la delibera di giunta comunale n. 37 del 26/05/2011 avente ad oggetto "*D. Lgs. n. 446/97 art. 59, c. 1, lett. g) – determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI anno 2011*", esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che il D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 ha escluso a decorrere dall'anno d'imposta 2008 l'I.C.I. per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/92; inoltre ha esteso l'esenzione anche alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Per l'anno 2017, si conferma quanto deliberato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 17/04/2012 relativamente agli anni 2012 e precedenti e della delibera di Giunta n. 66 del 23/07/2013 per l'anno 2013 e n. 76 del 04/07/2014 per l'anno 2014 e n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015 e n. 25 di Consiglio Comunale del 30/03/2015 e n. 17 del 29/04/2016 per l'anno 2016;

A/4 – COSAP

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/1999 e Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.1999 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- con deliberazione della G.C. n. 49 del 17/04/2012 sono state confermate per il 2012 le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'anno precedente e della delibera di Giunta n. 66 del 23/07/2013 per l'anno 2013 e n. 76 del 04/07/2014 per l'anno 2014, n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2015 e vista la delibera di consiglio n. 17 del 29/04/2016 per l'anno 2016;

Per l'anno 2017 si applicano per il canone O.S.A.P. le stesse tariffe dell'anno 2016;

A/5 – TARIFFE SERVIZI COMUNALI

tariffe delle cessioni cimiteriali e servizi cimiteriali:

Premesso che con le sotto indicate deliberazioni della Giunta Comunale sono state determinate le **tariffe delle cessioni e servizi cimiteriali:**

- n. 76 del 04/07/2014 per l'anno 2014,
- n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015
- n. 35 del 05/04/2016 per l'anno 2016,

le stesse si confermano per l'anno 2017 come da prospetto sotto riportato:

PREZZI DI CESSIONI CIMENTERIALI	2012	2017
	Particella A)	

TERRENO CIMITERO SAN GIORGIO PER COSTRUZIONE TOMBE FAMIGLIA (max 2 file)		€ 1.500,00/mq
TERRENO CIMITERO TERRADURA PER COSTRUZIONE TOMBE FAMIGLIA (con copertura e pavimento max 5 file)		€ 2.600,00/mq
LUCULO 25 ANNI		€ 2.200,00
LOCULO 25 ANNI batteria parte vecchia cimiteri di Cornegliana e Santo Stefano		€ 1.500,00
OSSARIO 25 ANNI		€ 300,00
RINNOVO LOCULO 20 ANNI		€ 1.100,00
RINNOVO BILOCULO		€ 1.500,00
RINNOVO OSSARIO 20 anni		€ 200,00
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI		
	2012	2017
	Particella B)	
ESUMAZIONE STRAORDINARIA, TRASLAZIONE, CONDIZIONE DI SALMA RICHIESTA DA PRIVATI		€ 150,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONE DI RESTI MORTALI RICHIESTA DA PRIVATI		€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA (PER TRASLAZIONE DA LOCULO O TOMBA A LOCULO O TOMBA E PER TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE)		€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA IN CONDIZIONI DI SALMA DA INUMARE (Chiesta da privati)		€ 220,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA CON SALMA IN CONDIZIONI DI RESTI		€ 100,00
TRASLAZIONE DI RESTI O URNE CINERARIE (PER TRASFERIMENTO IN ALTRO CIMITERO ED INTRODUZIONE R.M. O URNE CINERARIE NEI LOCULI O TOMBE)		€ 100,00
COLLOCAMENTO RESTI MORTALI IN LOCULO Già OCCUPATO		€ 150,00
CREMAZIONE		
INUMAZIONE FOSSE A TERRA	da € 170,00	a € 200,00
TUMULAZIONE SALMA CON RIMOZIONE LASTRA, POSIZIONAMENTO FERETRO, REALIZZAZIONE MURETTO CHIUSURA		€ 150,00
CIPPI	da € 200,00	a € 250,00

tariffe utilizzo palestre /tensostruttura

Premesso che con le sotto indicate deliberazioni della Giunta Comunale sono state determinate le tariffe per l'utilizzo palestre comunali, tensostruttura:

- n. 76 del 04/07/2014 per l'anno 2014,
- n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015
- n. 35 del 05/04/2016 per l'anno 2016,

le stesse si confermano per l'anno 2017 come da prospetto sotto riportato:

T a b e l l a " A "

TARIFFA PER UTILIZZO PALESTRE SECONDO LE FASCE DI ETA':

	<u>2012</u>	<u>2017</u>
a) tariffa per utilizzatori fino a 15 anni	da € 1,50/ora	a € 2,00/ora
b) tariffa per utilizzatori da 15 a 18 anni	da € 2,50/ora	a € 3,00/ora
c) tariffa per utilizzatori adulti oltre 18 anni	da € 4,00/ora	a € 5,00/ora
d) tariffa per utilizzatori adulti oltre 65 anni	da € 4,00/ora	a € 5,00/ora
e) tariffa per utilizzatori adulti attività non ginniche (ballo, pilates, ecc.)	€ 15,00/ora	

TARIFFE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE:

2016 e 2017

- Associazioni iscritte all'albo comunale (1/2 GIORNATA)	€. 40,00
- Associazioni NON iscritte all'albo comunale (1/2 GIORNATA)	€. 120,00
- Gare di campionato per Associazioni affiliate ad enti sportivi a livello nazionale:	ESENTI
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE:	€. 200,00

A/6 – TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

Premesso che:

* con deliberazione della G.C. n. 35 del 05/04/2016 sono state determinate le tariffe del servizio trasporto scolastico che in questa sede vengono confermate per l'anno 2017- 2018;

- € 36,00 per alunno; - €. 27,00 per II° fratello;

* le tariffe dei servizi per l'infanzia sono state determinate per il 2016/17 con deliberazione del C.C. n. 17 del 29/04/2016; per il 2017/18 si confermano qui le tariffe dell'anno precedente, riservandosi la possibilità di modificarle e/o integrarle a seguito dell'affidamento della gara per la gestione del servizio, per la quale il bando è attualmente in corso;

* di conseguenza **per l'anno scolastico 2017/2018**, salve successive variazioni della Giunta e/o Consiglio Comunale che comunque dovranno avvenire prima dell'apertura delle iscrizioni per lo stesso anno 2017/18, **le tariffe per il servizio all'infanzia sono di seguito riportate:**

- Nido Integrato € 395,00 per i residenti con applicazione dell' ISEE;
- Nido Integrato € 410,00 per i non residenti senza applicazione dell'ISEE;
- Nido mattina € 210,00 per i residenti
- Nido mattina € 280,00 per i non residenti
- Nido mattina € 100,00 per modulo due giorni
- Nido mattina € 145,00 per modulo a tre giorni

confermando che per il servizio nido mattina per l'anno scolastico 2017/2018 **non verrà prevista la riduzione in base all'ISEE che invece sarà applicata per il Nido Integrato per i residenti.**

A/7 - TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 36 del 03/04/2012 venne approvato il protocollo per l'organizzazione del Servizio per celebrazione dei Matrimoni Civili e vennero approvate le relative tariffe per il 2012 confermate con successive deliberazioni: di GC n. 49 del 17/04/2012, di GC n. 66 del 23/07/2013, di GC n. 76 del 04/07/2014, di GC n. 27 del 05/03/2015 e di GC n. 35 del 05/04/2016, si **confermano per l'anno 2017 le tariffe dell'anno 2016, come sotto riportate:**

conferma delle tariffe per la celebrazione di matrimoni civili presso la Sala Consiliare - Casa dei Carraresi:

* Fra cittadini di cui almeno uno residente a Due Carrare:
 In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: **gratuita.**
 In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: € 60,00.=
 Sabato mattina: € 100,00.=

Confema delle tariffe per la celebrazioni di matrimoni civili fuori dagli spazi comunali

* Fra cittadini di cui almeno uno residente a Due Carrare:
 In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: € 200,00.
 In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: € 200;00.=
 Sabato mattina: € 200,00.=

Conferma delle tariffe per la celebrazione di matrimoni civili presso la Sala Consiliare - Casa dei Carraresi:

* Fra cittadini entrambi non residenti a Due Carrare:
 In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: € 60,00.=
 In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: € 120,00.=
 Sabato mattina : € 150,00.=

Conferma delle tariffe per la celebrazioni di matrimoni civili fuori dagli spazi comunali

* Fra cittadini entrambi non residenti a Due Carrare:

In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: € 200,00.

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: € 200;00.=

Sabato mattina: € 200;00.=

- Eventuale addebito per pulizia locali ed area esterna di pertinenza funzionale: €. 30,00/60,00.=

A/7 sub.2 - Tariffe uso sale comunali

Richiamata la deliberazione GC n. 41 e 49 del 17.4.2012 con la quale la Giunta, oltre ad aver previsto l'ampliamento dell'uso anche a nuove sale, ha approvato le tariffe per l'uso delle sale comunali e dettato nuovi indirizzi gestionali confermate con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04/07/2014 e con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2015;

Richiamata inoltre la deliberazione GC n. 35 del 05/04/2016 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2016, si riconfermano per l'anno 2017 le suddette tariffe;

A/7 sub. 3 - Diritti di segreteria funzionamento sportello decentrato Catasto.

Richiamata la deliberazione di GC n. 108 del 03/12/2013 ad oggetto: "Funzionamento catasto associato. Polo catastale associato tra i Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario. Istituzione dei diritti di segreteria per i servizi tecnici dello sportello decentrato." con la quale sono stati previsti e quantificati i diritti di segreteria a favore del Comune di Due Carrare per rilascio di certificazioni catastali; pur non essendo più in convenzione questo tipo di servizio per i Comuni succitati, rimangono in vigore per il 2017 le tariffe previste dall'allegato alla delibera di giunta n. 108/2013 ed in aggiunta viene istituito un diritto di segreteria fisso di € 20,00 da applicarsi ad ogni richiesta di documenti catastali da parte di soggetti non residenti nel Comune di Due Carrare.

A/7 sub. 4 - Diritti di segreteria SUAP

Si conferma per il 2017 il diritto di segreteria di € 30,00 per il rilascio di pratiche del servizio SUAP relative all'attivazione, cessazione e trasferimento delle attività produttive/commerciali e/o per manifestazioni in genere, esonerando dal pagamento le forze politiche e le associazioni iscritte all'albo comunale, per pratiche relative ad attività incluse nel loro oggetto sociale, istituito con delibera di consiglio comunale n. 17 del 29/04/2016;

A/8- ONERI DI URBANIZZAZIONE

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di consiglio comunale n. 7 del 27/02/1996 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla L.R. 27.06.1985 n. 61, nuove tabelle contenenti il costo teorico base ed i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.";

- delibera di giunta comunale n. 50 del 18/03/2003 avente per oggetto: "Variazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria aggiornamento e costo teorico di costruzione di cui alla L.R. 61/85";

- delibera di giunta comunale n. 19 del 27/02/2007 avente per oggetto: "Variazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria aggiornamento e costo teorico di costruzione di cui alla L.R. 61/85";

- delibera di giunta comunale n. 215 del 11/12/2007 avente per oggetto: "Variazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria aggiornamento e costo teorico di costruzione di cui alla L.R. 61/85";

Si riconferma integralmente quanto disposto dalla deliberazione di giunta n. 76 del 04/07/2014, dalla n. 27 del 05/03/2015 e dai sopra citati atti anche per l'anno il 2017;

A/9- TARI

L'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

- in ottemperanza alle predette disposizioni, a far data dal 1 gennaio 2014, ha cessato di avere applicazione il sistema di prelievo precedentemente utilizzato, ferme restando le obbligazioni sorte precedentemente;

- è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana (TARI). Ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 con delibera n. 18 del 30/07/2014;

- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione del tributo e della tariffa.

In attesa del nuovo piano finanziario si ritiene valido per il 2017 il piano finanziario del 2015 approvato con la delibera di consiglio comunale n. 46 del 29/07/2015;

2) di approvare i seguenti altri adempimenti procedurali al bilancio di previsione anno 2017;

B) ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

B/1 – TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Visto il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze datato il 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto del 3° comma dell'art. 6 del citato D.L. 55/83, convertito in legge n. 131 del 26/04/1983;

Atteso che l'art. 45 del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 342/1997, nell'individuare gli enti locali strutturalmente deficitari, per gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, stabilisce che gli stessi sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, tesi a verificare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai soli dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

Verificato che questo Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, sulla base dei parametri obiettivi stabiliti dal D.M. Interno del 24.09.2009 (tabella allegata al rendiconto esercizio 2009 approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 29.04.2010) e che pertanto in base all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 504/92 non è soggetto alla contribuzione minima del 36% di cui all'art. 14, comma 1, del DL 415/89 convertito in L. 38/90;

I servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, nel corrente anno possono essere riassunti nella tabella, come sotto riportati:

Descrizione Servizio	Proventi Entrata	Costi Spesa	Percentuale
Servizio Asilo Nido Integrato	129.000,00	253.500,00	50,89 %
Impianti Sportivi	14.000,00	35.000,00	40,00%
Servizio Pesa Pubblica	3.000,00	2.000,00	150,00%
Servizio Mensa Scolastica	0,00	24.000,00	0,00%
Servizio Trasporto Scolastico	34.000,00	90.000,00	37,38%
Servizi Cimiteriali	17.000,00	10.000,00	170%
Uso di locali adibiti a riunioni	6.800,00	15.000,00	45,34%
Totale	203.800,00	429.500,00	47,45%

che evidenzia le spese e le relative entrate previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2017, dando atto che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta ad €. 429.500,00=, mentre le entrate danno un gettito di €. 203.800,00=, e che queste ultime coprono quindi il 47,45% dei suddetti costi, maggiore al 36% previsto dalle vigenti disposizioni di legge; per cui si confermano servizi ed importi come specificati nella sopra riportata tabella;

B/2 – DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Richiamata la precedente deliberazione GC n. 35 del 05/04/2016 con la quale al suo interno veniva prevista la suddivisione dei proventi delle sanzioni pecuniarie ai sensi art. 208 D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" il quale stabilisce che ogni Ente provvede a determinare la quota annua delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice da destinarsi alle specifiche finalità indicate dal comma IV della norma in questione;

Visto altresì l'art. 142 commi 12-bis e 12-ter del Codice della strada;

Ritenuto di impiegare i fondi in questione secondo le necessità previste dalle suddette disposizioni;

Tenuto conto che un ammontare pari al 50 per cento dei proventi spettanti dev' essere destinata in misura non inferiore ad un quarto della quota a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale delle strade di proprietà del Comune, in misura parimenti non inferiore ad un quarto della predetta quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del Servizio di Polizia Locale e la rimanente parte, alle finalità di cui ai commi 4 lett. C) e 5-bis dell' art. 208 C.d.s.;

Visto l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, fornire al Ministero dei Lavori Pubblici rendiconto annuale;

Visto che lo stanziamento di entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che sarà presumibilmente accertato dal Comune nell'esercizio finanziario 2017, nonché le quote di spesa da destinare alle finalità previste al quarto comma dell'art. 208 del Codice della Strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione 2017 con i dati di seguito riportati :

➤ l'art. 40, comma 1 della legge 120/2010 di riforma del codice della strada, d. lgs. 285/1992, prevede che una quota pari al 50% dei proventi per violazioni, pari a € 15.000,00 (entrata prevista in bilancio € 30.000,00) è destinata in misura del:

- - 12,50% pari a € 3.750,00 dell'entrata ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- - 12,50% pari a € 3.750,00 dell'entrata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- - 25% pari a € 7.500,00 dell'entrata al miglioramento della sicurezza stradale, manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e sistemazione del manto stradale delle medesime strade, ecc

Si conferma la ripartizione per il bilancio 2017 come riportata negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2017.

B/3 a - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Visto l'art. 82 del D.Lgs 267/2000 e succ. modifiche e integrazioni, che prevede l' indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, tuttora vigente, il quale determina le indennità di funzione ed i gettoni di presenza ripartiti per classe demografica;

Richiamato l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che così recita:

1.54 "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita"*

Rilevato che la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è tuttora vigente, in conformità alla delibera della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/2012/CONTR del 12.1.2012;

Richiamati altresì:

– il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 art. 61 comma 10 che così recita:

“10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

– La L. 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) in vigore dall'1.1.2011 – art. 1 comma 120 che così recita:

“120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.”

Considerato che questo Comune nel 2016 ha rispettato il patto di stabilità interno;

Rilevato altresì che l'art. 2, comma 25 della legge n. 244/2007 ha modificato il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, eliminando la possibilità di deliberare incrementi o diminuzioni delle indennità;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), il quale dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, gli importi delle indennità già determinate ai sensi dell'art. 82 comma 8 del D.LGs. 267/2000 sono diminuiti per un periodo non inferiore a tre anni di una percentuale pari al 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e che con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato *articolo 82*;

Considerato che alla data odierna tale decreto non risulta ancora emanato;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/4/2016 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-18. Adempimenti Propedeutici” con la quale al punto “B/3 a – indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori comunali” è stata confermata per l'anno 2016 la misura delle indennità di funzione degli amministratori locali e i gettoni di presenza dei Consiglieri ridotte del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

Richiamato il comma 136 e succ. mod.e int. dell'art. 1 della Legge 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che così testualmente recita:

“136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014 n. 6598, che, fornisce una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa;

Richiamato il vigente regolamento delle commissioni comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28.12.2006,

Considerato che questo Comune a seguito delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015 ed al rinnovo dei propri Organi, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/06/2015 ha provveduto a rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 1 comma 136 Legge 7-4-2014 n. 56, dando atto del rispetto dell' invarianza della spesa in quanto con la nuova amministrazione eletta il 31-5-2015, non ci saranno variazioni in aumento rispetto alla spesa sostenuta alla data di entrata in vigore della L.56-2014, per effetto della riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali ad opera dell'articolo 16 comma 17 lettera b), del D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14/9/2011 n. 148

come da ultimo modificato dal comma 135 dell'art. 1 della L. 56 del 7-4-2014 (nuovo Consiglio composto dal Sindaco e da 12 consiglieri rispetto ai 16 consiglieri precedenti e numero massimo di assessori 4 rispetto ai 5 precedenti) precisando che:

– relativamente alle **indennità di funzione** spettanti al Sindaco e agli assessori comunali nonché ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale si confermavano le misure delle indennità di Funzione al Sindaco e agli Assessori e Vice Sindaco, nonché i gettoni di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari come fissate nella deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2015;

– relativamente ai **gettoni di presenza** spettanti ai consiglieri ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 267/2000, per la partecipazione a **commissioni**, gli stessi **non saranno corrisposti** ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo;

– relativamente alle **spese di viaggio/missioni**, si dà atto del rispetto dell'invarianza della spesa;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

LE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E I GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER SEDUTE DI CONSIGLIO DI QUESTO COMUNE PER IL 2017 SONO COSÌ RIASSUNTE

	Indennità/gettoni in base DM 119/2000 ed erogata al 30.9.2005	Decurtazione 10% ai sensi c. 54 art.1 L. 266/05	Indennità mensile/gettoni lordi - Anno 2017
Indennità mensile a Sindaco - INTERA	2.788,87	278,89	2.509,98
Indennità mensile a Sindaco - DIMEZZATA AL 50% ***	1.394,43	139,44	1.254,99
Indennità mensile a Vice Sindaco - INTERA	1.394,43	139,44	1.254,99
Indennità mensile a Vice Sindaco - DIMEZZATA AL 50% ***	697,21	69,72	627,49
Indennità mensile a Assessori - INTERA	1.254,99	125,50	1.129,49
Indennità mensile a Assessori - DIMEZZATA 50% ***	627,49	62,75	564,74
Gettone di presenza CONSIGLIERI per seduta	18,08	1,81	16,27

*** Ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs 267/2000 l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa

confermando altresì quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/06/2015 su citata relativamente ai **gettoni di presenza** spettanti ai consiglieri ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 267/2000, per la partecipazione a **commissioni**, ai fini dell'**invarianza della spesa**, gli stessi non saranno corrisposti ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo, mentre le **spese di viaggio/missioni spettanti agli amministratori**, le stesse saranno corrisposte nel rispetto dell'invarianza della spesa.

B/3 b – RIDUZIONE ORGANISMI COLLEGIALI (art. 96, D.Lgs. 267/2000)

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/06/2015 ad oggetto: "Rideterminazione oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della spesa (art. 1 comma 136 Legge 7-4-2014 n. 56)", con la quale in seguito al rinnovo degli Organi di questo Comune per le elezioni amministrative del 31 maggio 2015, in relazione all'obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della spesa, venne stabilito che **relativamente ai gettoni di presenza** spettanti ai consiglieri ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 267/2000, per la partecipazione a **commissioni**, ai fini dell'**invarianza della spesa**, gli stessi **non saranno corrisposti** ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 16/10/2015 ad Oggetto: *Istituzione commissioni permanenti ai sensi art. 1 Regolamento comunale per le Commissioni Comunali* con la quale, a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale per le elezioni amministrative del 31 maggio 2015, vennero istituite, le sotto indicate **Commissioni** e **Consulte** ai sensi dell'art. 1 del vigente Regolamento delle Commissioni Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del 28.12.2006:

- Commissione Comunale Ambiente, Innovazione e Risparmio Energetico
- Commissione Comunale Comunicazione
- Commissione Comunale Cultura
- Commissione Comunale Scuola
- Commissione Comunale Sociale e Pari opportunità
- Commissione Comunale Statuto e Regolamenti
- Commissione Consiliare Urbanistica E Lavori Pubblici
- Consulta Associazioni
- Consulta Sport
- Consulta Attività Produttive
- Consulta Giovani

dando atto che rimarranno operative anche le seguenti commissioni:

- a) Commissione Elettorale Comunale
- b) Commissione per la Formazione degli Elenchi Dei Giudici Popolari
- c) Commissione Locale per il paesaggio

nonché:

- la "Commissione Scuola materna" come prevista dalla vigente convenzione con le scuole materne
- il "Comitato per asilo nido integrato" come previsto dal vigente regolamento del Nido integrato,
- gli organismi previsti dagli attuali statuti, regolamenti comunali e convenzioni in essere.

Preso atto delle nomine successive nomine nelle commissioni su indicate;

Richiamato l'art. 96 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il quale stabilisce che, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000 per quanto riguarda i costi delle Commissioni ed i permessi dovuti per la partecipazione a sedute di commissioni consiliari formalmente istituite nonché di commissioni comunali previste per legge ed in particolare:

- l' art. 82 comma 2 secondo cui i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;
- l' art. 82 comma 7 secondo cui agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
- l' art. 82 comma 11 secondo cui la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
- l' art. 83 comma 2 secondo cui salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, i sindaci, i consiglieri dei comuni, i componenti delle giunte comunali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche";
- l' art. 79 comma 3 secondo cui i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;
- l' art. 80 comma 1 secondo cui le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all' articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/4/2016 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-18. Adempimenti Propedeutici" con la quale al punto "B/3. b - RIDUZIONE ORGANISMI COLLEGIALI" venivano individuate ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1 del vigente Regolamento delle Commissioni Comunali, i seguenti organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Comune:

- Commissione Comunale Ambiente, Innovazione e Risparmio Energetico
- Commissione Comunale Comunicazione
- Commissione Comunale Cultura
- Commissione Comunale Scuola
- Commissione Comunale Sociale e Pari opportunità
- Commissione Comunale Statuto e Regolamenti
- Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici
- Consulta Associazioni
- Consulta Sport
- Consulta Attività Produttive
- Consulta Giovani

dando atto che rimarranno operative anche le seguenti commissioni:

- a) Commissione Elettorale Comunale (prevista da art. 12 DPR 223/1967 - composta da soli consiglieri)
- b) Commissione per la Formazione degli Elenchi Dei Giudici Popolari (prevista da art. 13 L. 297/1951 - composta da soli consiglieri)
- c) Commissione Locale per il paesaggio disciplinata dagli articoli 6,7,8,9 del vigente regolamento edilizio comunale (prevista dall' art. 148 del DLgs 42/2004 e dall' art.45 nonies della L.R.V. n. 11/2004 inserito dalla LRV 10/2011) che sostituisce la precedente "Commissione edilizia integrata",

nonché:

- la "Commissione Scuola materna" come prevista dalla vigente convenzione con le scuole materne,
- nonché

- il "Comitato per asilo nido integrato" come previsto dal vigente regolamento del Nido integrato,
 - gli organismi previsti dagli attuali statuti, regolamenti comunali e convenzioni in essere,
- specificando che relativamente ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.L.gs. 267/2000, per la partecipazione a commissioni, ai fini dell'invarianza della spesa, gli stessi non saranno corrisposti ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo.

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO E AGLI INDIRIZZI DATI CON GLI ATTI SU CITATI

1) si individuano, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1 del vigente Regolamento delle Commissioni Comunali, i seguenti organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Comune:

- Commissione Comunale Ambiente, Innovazione e Risparmio Energetico
- Commissione Comunale Comunicazione
- Commissione Comunale Cultura
- Commissione Comunale Scuola
- Commissione Comunale Sociale e Pari opportunità
- Commissione Comunale Statuto e Regolamenti
- Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici
- Consulta Associazioni
- Consulta Sport
- Consulta Attività Produttive
- Consulta Giovani

dando atto che rimarranno operative anche le seguenti commissioni:

- a) Commissione Elettorale Comunale (prevista da art. 12 DPR 223/1967 - composta da soli consiglieri)
- b) Commissione per la Formazione degli Elenchi Dei Giudici Popolari (prevista da art. 13 L. 297/1951 - composta da soli consiglieri)
- c) Commissione Locale per il paesaggio disciplinata dagli articoli 6,7,8,9 del vigente regolamento edilizio comunale (prevista dall' art. 148 del DLgs 42/2004 e dall' art.45 nonies della L.R.V. n. 11/2004 inserito dalla LRV 10/2011) i cui componenti esperti sono stati nominati con successiva deliberazione di Consiglio

Comunale n. 7 del 19/04/2016, con la quale venne stabilito altresì che agli stessi verrà corrisposto il gettone di presenza previsto per i Consiglieri Comunali;

nonché:

- la "Commissione Scuola materna" come prevista dalla vigente convenzione con le scuole materne,
- il "Comitato per asilo nido integrato" come previsto dal vigente regolamento del Nido integrato,
- gli organismi previsti dagli attuali statuti, regolamenti comunali e convenzioni in essere.

2) Si specifica che **relativamente ai gettoni di presenza** spettanti ai **consiglieri** ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 267/2000, per la partecipazione a commissioni, **ai fini dell'invarianza della spesa**, gli stessi non saranno corrisposti ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo mentre il gettone di presenza previsto per i Consiglieri Comunali spetterà ai membri esperti della "Commissione Locale per il paesaggio" nominati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2016.

B/4 – OPERE DI CULTO

Visto l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 44/1987 il quale prevede che i Comuni riservino annualmente, all'interno del fondo speciale per opere di urbanizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 10/1997 e ss. m.i., una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi o destinati al culto;

Si stabilisce nella misura del 8% la quota da destinare agli interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi o destinati al culto, demandando l'adozione al consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, della percentuale da destinare agli interventi su edifici religiosi o destinati al culto, l'ammissione delle richieste di finanziamento e la ripartizione delle stesse sulla base della **capienza dello stanziamento di € 6.000,00 del bilancio di previsione 2017.**

B/5 – VERIFICA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DISPONIBILI E DEI RELATIVI PREZZI DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 172 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, si dà atto che **non vi sono aree** e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, (P.E.E.P. – P.I.P.) per le quali fissare il prezzo di alienazione.

B/6 – PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019.

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

Vista la legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità per il 2011);

Visto il Decreto Legge n. 90/2014 in materia di spesa di personale ed in particolare l'art. 3 – 5° e 6° periodo;

Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"*;

Rilevato che il comune di Due Carrare per l'anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno;

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 176 del 15.12.2009 successivamente modificata con deliberazione di giunta comunale n. 5 del 27.01.2011 con cui è stata approvata la dotazione organica;

Richiamate le delibere di giunta comunale n. 40 del 29/04/2016 ad oggetto: *"Approvazione regolamento per il procedimento di conferimento dell'incarico di responsabile di settore titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e segg. del CCNL 31/03/1999"* e la successiva delibera di giunta comunale n. 41 del 29/04/2016 ad oggetto: *"Approvazione maxi struttura organizzativa del Comune di Due Carrare"*;

Precisato che questo Comune ha rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali e che, pertanto, la spesa che verrà impegnata nell'esercizio finanziario 2017 costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio successivo;

Preso atto della deliberazione di Giunta n. 12 del 14/02/2017 ad oggetto *"Approvazione piano triennale azioni positive 2017-2019"*;

Vista la delibera di G.C. n. 18 del 16.02.2016 con cui è stata effettuata la ricognizione degli esuberi ed è stato approvato il programma delle assunzioni per il triennio 2016-2018;

Vista la delibera di giunta comunale n. 23 del 02/03/2017 ad oggetto: "Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni 2017 - Rideterminazione dotazione organica - Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale", con la quale si è proceduto a rideterminare la dotazione organica, confermando la dotazione esistente, approvata con delibera di G.C. n. 176 del 15/12/2009 come modificata dalla delibera di G.C. n. 5 del 27/1/2011, posto che la stessa prevede un massimo di 48 posti, consentiti applicando il rapporto medio dipendenti-popolazione fissato dal Decreto Ministeriale 16/03/2016, e con la quale viene previsto di approvare il programma triennale di fabbisogno del personale 2017/2019 a tempo **indeterminato**, che prevede l'assunzione o sostituzione del personale cessato dal servizio o che cesserà nel suddetto triennio, nei limiti fissati dalla normativa vigente, prevedendo in particolare per l'esercizio 2017, l'acquisizione, mediante mobilità volontaria da altro Ente, di una unità di Cat. giur. D1 ec. D4 già in servizio in comando presso questo ente, da destinare al Settore Demografici, Elettorale, Leva, Protocollo URP - Servizi Sociali - Culturali Istruzione e Sport, comportante una spesa annua di € 36.889,93 OR compresi, da rapportare al periodo di effettivo servizio, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale, e di una unità di Cat. D1 da destinare al Settore Urbanistica, LL.PP. - Ambiente - Patrimonio - Protezione Civile, tramite mobilità o concorso pubblico qualora la mobilità non sortisse esito positivo, comportante una spesa annua di € 32.206,51 OR compresi, da rapportare al periodo di effettivo servizio;

Con la stessa delibera succitata si è provveduto ad approvare il programma triennale di fabbisogno del personale 2017/2019 del personale a tempo **determinato**, che prevede il ricorso di un lavoratore interinale di categoria corrispondente ad un C1, per rispondere all'esigenza di carattere temporaneo di sostituzione di due lavoratrici con orario ridotto per rientro da maternità, che comporterà una spesa di € 13.579,00 già compresa nelle previsioni della spesa del personale anno 2017;

Si è dato atto della possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato, tenuto conto che il resto assunzionale, per l'anno 2017, è pari ad euro **33.577,69** (corrispondente alla somma del 60% della spesa per il trattamento tabellare iniziale più l'indennità di comparto e di vacanza contrattuale delle cessazioni intervenute nell'anno 2014 pari ad € 28.470,47 e del 25% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nel 2015 pari ad € 5.107,22, più Oneri riflessi per € 12.223,53 ed un totale di € 45.786,22;

Visto il prospetto sottoriportato, il quale dimostra il rispetto del contenimento della spesa del personale alla luce della nuova normativa D.L. 90/2014 che prevede la spesa media degli anni 2011/2012 e 2013 e che il riferimento per la spesa del personale 2017 deve essere inferiore alla spesa media del triennio in questione:

- anno 2011 totale IRAP compresa € 1.337.368,40;

- anno 2012 totale IRAP compresa € 1.281.086,95;

- anno 2013 totale IRAP compresa € 1.271.559,21.

* spesa media del triennio 2011-2012 e 2013 = € 1.296.671,52

** spesa del personale anno 2017 compreso IRAP = € 1.209.237,56 (personale 1.134.087,80 + IRAP € 75.149,76).

Si precisa, infine, che nel corso dell'anno saranno monitorati gli sviluppi sul personale e sui relativi costi che eventualmente potranno derivare dall'esercizio delle funzioni associate in convenzioni fra i comuni di DUE CARRARE - CARTURA - SAN PIETRO VIMINARIO relativamente al servizio di polizia locale che attualmente è previsto fino al 29/09/2017.

B/7 - PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Richiamati i seguenti commi dell'art. 3 della Legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008:

- il comma 55, dell'art. 3 che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il comma 56 dell'art. 3 che prevede che con il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 267/2000, sono fissati, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

Richiamato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune e i regolamenti allo stesso collegati, ed in modo particolare gli artt. 37 e 38 dello stesso relativi alle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e agli incarichi di collaborazione esterna;

Dato atto che in bilancio sono conservati dei residui relativi ad affidamento di incarichi di collaborazione tecnico-professionale e per i quali i relativi programmi sono stati approvati all'interno del (DUP) Documento Unico di Programmazione, i sopraccitati stanziamenti ed i relativi programmi vengono riconfermati fintantoché non verranno stralciati in sede di riaccertamento dei residui passivi;

Considerato che la spesa massima sostenibile per il conferimento di incarichi incontra limiti sia in rapporto alla spesa per il personale risultante dal conto annuale (art. 14 D.L. 66/2014), che in relazione alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 e art. 1 D.L. 101/2013);

Ritenuto, pertanto, di individuare i settori di attività dell'Amministrazione che, nel corso dell'anno solare 2017, da esplicitare con la definizione operativa che verrà formalizzata nel P.E.G. 2017, potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità;

Dato atto che il programma così predisposto non include gli incarichi da conferire nell'ambito dell'esercizio di attività istituzionali, intendendosi tali le attività che l'ente è tenuto ad esercitare in forza di una previsione normativa di carattere sia statale sia regionale, gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla difesa legale dell'ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti)

Si approva il seguente

PROGRAMMA PER COLLABORAZIONI AUTONOME 2017

Descrizione:

SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

- Consulenze specialistiche per la redazione di strumenti urbanistici ed edilizia privata, S.U.A.P.;

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO

- Incarichi per rilievi topografici, espropri, frazionamenti, atti notarili aree occupate da opere pubbliche non ancora acquisite;

- Studio per valutazione ed analisi economico - patrimoniale del servizio gas nel territorio comunale ai fini del D.Lgs n. 164/2000 lett. a art. 14, comma 4, e art. 15 comma 5

- Conferimenti incarichi per procedure di accatastamento immobili comunali;

- Assistenza tecnico giuridica relativa alla predisposizione della gara di concessione del servizio gas con normativa europea;

- Conferimenti incarichi legali per pratiche di acquisizione immobili (usucapione);

SERVIZIO AMBIENTE

- Aggiornamento Regolamento Polizia Rurale

- Progettazione Piano delle Acque

- Studio/consulenza per affidamento gestione calore immobili comunali

- Incarico per aggiornamento piano di zonizzazione acustico

- Incarico per redazione Piano Energetico Comunale "solare" e razionalizzazione consumi esistenti

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Incarichi di supporto a uffici amministrativi e organi istituzionali, consulenze e brokeraggio in campo legale / assicurativo;

- Incarichi inerenti al periodico informativo comunale;

- Incarichi di revisione economico finanziaria e nucleo di valutazione;

SERVIZIO FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO

- Conferimento incarichi per corsi di formazione dipendenti

- Incarico per consulenza fiscale / tributaria / riscossione ed accertamento entrate comunali;

SERVIZIO CED

- Incarico per servizi di supporto informatico/aggiornamento inventario

SERVIZIO COMMERCIO

- Incarico per consulenza / assistenza di specifiche attività / richieste commerciali

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

- Consulenza/assistenza per particolari servizi alle famiglie, consulenza giuridica presso il servizio minori nei rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Enti locali in materia di minori ecc.,

Incarichi nell'ambito di servizi e progetti rivolti all'infanzia ed alle problematiche dell'immigrazione

SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

- Incarichi per supporto alle attività di comunicazione e promozione di manifestazioni culturali e per ricerche storiche, archeologiche, ambientali sulle emergenze storiche/gestione biblioteca

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Consulenza/incarichi per effettuare indagini e studi finalizzati alla redazione del piano di interventi per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada

SERVIZI IN CONVENZIONE FORME ASSOCIATIVE

incarichi, consulenze, rilevazione, studi fattibilità forme associative.

B/8 - PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 il piano delle alienazioni è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 43 del 17/04/2012, e riportato nella DGC propedeutica n. 49 del 17/04/2012. Si prende atto in questa sede in considerazione del fatto che sono stati venduti 3 lotti di detto piano, di aggiornare lo stesso come da allegato prospetto datato 27/03/2017 a firma del responsabile del settore LL.PP. Rispetto al precedente piano datato 2012 con questo aggiornamento oltre a rimanere ancora da alienare n. 2 lotti del valore di stima di € 100.000,00 cadauno, sono stati aggiunti n. 1 terreno agricolo del valore di € 60.000; e il fabbricato ex scuola elementare Santo Stefano del valore di € 350.000,00. Si allega alla presente delibera, Allegato sub B) il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

B/9 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Richiamata la precedente deliberazione GC. n. 74 del 06/09/2016 con la quale è stato adottato il piano annuale 2017 e triennale 2017/2019 delle Opere Pubbliche; si ricorda che per legge il programma triennale indica le opere il cui importo di spesa è pari o superiore a € 100.000,00;

Si dispone in questa sede di aggiornare il programma triennale suddetto confermando l'opera di € 200.000,00/annui per efficientamento per risparmio energetico illuminazione pubblica finanziato con alienazioni/perequazioni come dettagliato nel DUP 2017-2019 e l'ulteriore opera per complessivi € 445.000,00 completamento ed efficientamento risparmio energetico scuola media palestra, finanziata per 344.631,98 con contributo regionale e per € 100.368,02 con l'utilizzo di avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda lavori/manutenzioni di importo inferiore ai 100.000,00 derivanti soprattutto dall'utilizzo dell'entrata degli oneri di urbanizzazione (previsti in bilancio 2017 € 150.000,00 e così per gli anni successivi 2018 e 2019) sono stati dettagliati in modo analitico nel DUP aggiornato in data 27/03/2017.

Si allega alla presente delibera n. 3 schede aggiornate, Allegato sub A), del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019.

B/10 - SOCIETÀ PARTECIPATE

Richiamati i commi 27,28 e 29 dell'art. 3 della Legge 24-12-2007 n. 244

Richiamato l'art. 14 comma 32 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in L. 30.7.2010 n. 122;

Visto altresì l'art. 4 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e succ. mod. e int, relativo alla "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" ed in particolare i commi 1,2, e 3, nonché l'art. 6 comma 4;

Visto inoltre il D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 in materia di disposizioni di società partecipate e sulle aziende speciali;

Visto l'articolo 1 della Legge 190/2014, comma 611 il quale prescrive in particolare che: "al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 16/10/2015 avente ad oggetto: Piano operativo di razionalizzazione società e partecipazioni societarie ai sensi art. 1 L. 190/2014 comma 611 e 612 con allegato il relativo piano operativo sottoscritto dal Sindaco ed inviata come per norma alla Corte dei Conti in data 27/10/2015.

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 19/04/2016, avente ad oggetto "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 della Legge 190/2014)" nella quale risultava per l'anno 2015, la seguente situazione relativamente alle società indispensabili:

- CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A. con una quota del 3,36%

La società Centro Veneto Servizi S.p.A., inoltre, detiene le seguenti partecipate dirette che per il Comune di Due Carrare, costituiscono partecipate indirette della controllata:

- CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE Srl (C.V.G.A. srl), 100% quote sociali;

quote minoritarie nelle società:

- PRONET S.r.l. in liquidazione, con la quota del 15,69%;

- ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A., con la quota del 9,97%;

- VENETO ENERGIE S.p.A., con la quota del 9,97%; (erroneamente indicata nel Piano di Razionalizzazione 2015 come "Enerco Energie S.p.A." anziché come "Veneto Energie S.p.A.")

- NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l., con la quota del 5,98%;

- VIVERACQUA S.c.a.r.l., con la quota del 8,72%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano 2015.

Per completezza di informazione, si precisa che il Comune, partecipa anche ai seguenti Consorzi, che costituendo una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono stati inseriti nel Piano di razionalizzazione 2015:

- **Consorzio Obbligatorio di Bacino di Padova Quattro**, in liquidazione con una quota del 6,59%.

Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

- **Consorzio Padova Sud**, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Due Carrare, all'interno del nuovo Consorzio Padova Sud, è pari al 3,3695% e che con delibera Consiliare n. 42 del 16/12/2013 il Comune prese atto della costituzione del Consorzio Padova Sud con sede in Este (PD) Via Rovigo, 69, ad intera partecipazione pubblica dando atto che la quota di partecipazione di questo comune è pari a 2,80 per abitante al 31/12/2012 (abitanti n. 9048) e quindi pari ad euro 25.334,40 =

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della richiesta della Corte dei Conti del Veneto, con nota ns. prot. n. 2145 del 24/02/2016, di integrazione documentale e aggiornamento anche al fine di supportare l'attività di controllo sul rendiconto anno 2014, della banca dati SIQUEL in ossequio all'art. 1, commi 166 e ss. della legge 23/12/2005 n. 266, è stato inserito fra gli organismi partecipati il Consorzio Padova SUD (C.F.04720310285), con nota prot. 2910 del 15/03/2016;

- la Corte dei Conti del Veneto ha invitato i Sindaci dei Comuni facenti parte il Consorzio Padova Sud ad un incontro durante il quale ha raccomandato il controllo dei bilanci e dei rendiconti delle proprie partecipate e in particolare di vigilare sull'andamento del Consorzio Padova Sud;

- alla data odierna, ancorché non ancora depositato presso la Camera di Commercio, risulta approvato dall'Assemblea del Consorzio Padova Sud il solo rendiconto dell'anno 2014, che evidenzia un risultato positivo, sia nel risultato finale con un utile di € 29.299,00 (riga 23 del conto economico) sia nella differenza tra valore della produzione e costi della produzione come previsto dall'art. 1, comma 551, della L. 147/2013, riscontrando un saldo positivo di € 186.360,00;

- dall'unica bozza di bilancio 2015 agli atti, pervenuta al prot. n. 9522 in data 20.09.2015, alla data odierna non ancora approvato, si rileva un risultato positivo come differenza tra valore e costi di produzione (+ € 215.432,00) e una perdita finale € -129.497,00 (risultato conto economico riga 23);

- nonostante il bilancio 2015 non sia ancora stato approvato, tenuto conto di notizie di dominio pubblico che palesano delle potenziali perdite di entità maggiore di quelle evidenziate nella bozza di bilancio già in possesso di questa Amministrazione, in via cautelativa, accogliendo le raccomandazioni dell'organo di revisione, si ritiene di dover accantonare nell'apposito campo, del prospetto che rileva l'avanzo presunto di amministrazione allegato allo schema di Bilancio di Previsione 2017, in misura svincolata dalle quote di possesso nella partecipazione (pari al 3,3695%), la somma di € 100.000,00;

PRECISATO che il bilancio 2015 della partecipata Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani Bacino di Padova Quattro in liquidazione (in seguito denominata Consorzio Bacino Padova Quattro) è stato regolarmente approvato dal liquidatore e chiude in pareggio;

TENUTO CONTO che:

- in data 19/12/2016, in atti prot. 13150, è pervenuta al Comune di Due Carrare copia della nota datata 13/12/2016 prot. n. 2016/3967 ad oggetto: "*Legge Regionale Veneto 52/2012 – nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – avvio analisi giuridica degli atti correlati agli adempimenti ex relativo art. 5*", inviata dal Consorzio Padova Sud al Commissario Liquidatore

del Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani Bacino di Padova Quattro in liquidazione e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Bacino Padova Sud;

- dalla nota suddetta emerge la volontà di "ritrasferire" al Consorzio di Bacino Padova Quattro la somma di € 2.182.763,74 di "Costi sospesi" già inseriti nel bilancio del Consorzio Padova Sud dell'anno 2014 approvato, per i quali l'assemblea dei sindaci ha deliberato la loro ripartizione nei Piani Economici e Finanziari dei successivi sette esercizi a partire dall'anno 2015;

DATO ATTO che a prescindere dalla legittimità della volontà espressa dal Consorzio Padova Sud di "ritrasferire" al Consorzio Obbligatorio Bacino Padova Quattro in liquidazione, della suddetta somma di "Costi sospesi", sono già state recuperate due annualità, avendole inserite nei Piani finanziari 2015 e 2016 e che quindi la somma eventualmente "ritrasferibile" ammonterebbe ad € 1.559.116,96;

RITENUTO, sempre a scopo cautelativo, nella denegata ipotesi che tale "ritrasferimento" costituisca una perdita per il Consorzio Obbligatorio Bacino Padova Quattro in liquidazione, accogliendo le raccomandazioni dell'organo di revisione, di accantonare nell'apposito campo, del prospetto che rileva l'avanzo presunto di amministrazione allegato allo schema di Bilancio di Previsione 2017, in misura proporzionale alle quote di partecipazione entro il suddetto consorzio pari al 6,59% la somma di € 102.745,80;

PRECISATO che dal bilancio delle altre partecipazioni non emergono perdite effettive o potenziali;

RITENUTO, pertanto, in applicazione di detti accantonamenti cautelativi di indicare nella predisposizione dell'allegato schema del bilancio di previsione anno 2017, contenente la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto esercizio 2017, al punto 2 parte accantonata "Fondo perdite società partecipate" la somma complessiva di € 202.745,80 derivante dalla somma dei due accantonamenti sopra citati;

VISTA la situazione come sopra riportata, si prende atto della medesima.

B/11 – PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Si dà atto che gli strumenti di programmazione di mandato e le linee programmatiche di governo trovano la loro articolazione di dettaglio all'interno del DUP – Documento Unico di Programmazione.

B/12 – ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI CUI AL D.L. 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE N. 122/2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010)

Visto il decreto legge n. 78/2010 "manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che prevede una serie di tagli alla spesa degli enti locali;

Visti gli articoli 5 e 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a decorrere dall'anno 2011 una serie di tagli in materia di studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, formazione ed acquisto manutenzione e noleggio di autovetture, confermata per l'anno 2017;

Premesso altresì che:

- l'art. 6, comma 10, del D.L. 78/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;

- l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente;

- l'art. 6, comma 14, prevede che i limiti alle spese per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali in essere;

Dato atto che, con deliberazione GC n. 47 e 49 del 17.04.2012 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione anno 2012: Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art.6 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010", si è provveduto ad effettuare la ricognizione dei capitoli di spesa sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e dalla legge, come da prospetto sotto riportato, e che pertanto nel bilancio previsione 2017-19 sono stati predisposti nel rispetto del D.L. 78/2010:

	Totale anno 2009	Taglio	Limite massimo anno 2017
Spesa per consulenza e studi (art. 6 c. 7)	-	80%	-
Spese di rappresentanza	4.000,00	80%	800,00
Relazioni-Pubbliche	-	80%	-
Pubblicità	-	80%	-
Convegno e mostre	3.130,00	80%	626,00
(art. 6 c. 8)	7.130,00	80%	1.426,00
Sponsorizzazioni (art. 6 c. 9)	4.900,00	100%	-
Spese missione (art. 6 c. 12)	5.700,00	50%	2.850,00
Formazione (art. 6 c. 13)	2.670,00	50%	1.335,00
Spese autovetture (art. 6 c. 14) (relativo all'anno 2011)	-	30%	-

B/13) Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14/02/2017 relativa a: "D.lgs. 192/2012 - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente", **si conferma tale disposizione**, dando atto che essa è stata recepita nella redazione del Bilancio di Previsione 2017;

B/14) Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 21/03/2017 ad oggetto: "Approvazione piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2017/2019 - Legge. 244/2007" con la quale si è proceduto ad approvare il piano per il triennio 2017-2019 per la razionalizzazione e la riqualificazione di alcune spese strumentali dell'ente, **si conferma tale disposizione** dando atto che essa è stata recepita nella redazione del Bilancio di Previsione 2017

3) di dare atto che gli effetti finanziari del presente provvedimento saranno previsti nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-19 oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale in questa seduta;

Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri Presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 2 (Garbo Claudio - Crivellaro Giampietro)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all'approvazione definitiva del bilancio di previsione anno 2017-19

Allegati:

- A) n. 3 schede programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019;
 - B) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
-

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DUE CARRARE**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
AGGIORNATO**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge (1)					
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo					
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati					
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94					
Stanziamanti di bilancio (2)	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Altro (3)	445.000,00				
Totali	645.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.045.000,00

Note: (1) "Entrate vincolate per legge": 00.UU.

(2) Stanziamanti di bilancio: a) ALIENAZIONI

€ 150.000,00 (opera 2) 1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

b) PEREQUAZIONI URB.CHE

€ 50.000,00 (Opera 2) 1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

(3) "altro" sono inserite le risorse derivanti da:

c) CONTRIBUTO REG.LE

€ 344.631,98 (Opera 1) 1° ANNO

d) AVANZO AMMINISTRAZIONE

€ 100.368,02 (Opera 1) 1° ANNO

Due Carrare 27 Marzo 2017



responsabile del programma
Geom. Duilio Fasolato

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 5
ALL. A
DELLA DELIBERA
N. 3113/2017

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DUE CARRARE**


ELENCO ANNUALE 2017

AGGIORNATO

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuale	Importo totale intervento	FINALITA'	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1		COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO PER RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA(PALESTRA)	Duilio	Fasolato	445.000,00	445.000,00		S	S	1	SF	4°/2017	3°/2018
2		EFFICIENTAMENTO PER RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Duilio	Fasolato	200.000,00	200.000,00		S	S	1	SF	4°/2017	1°/2018
				TOTALE	645.000,00	645.000,00							

Due Carrare li 27 Marzo 2017

Il Responsabile del programma
Geom. Duilio Fasolato



- (1) Finanziato con CONTRIBUTO REGIONALE PER €. 344.631,98,00 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER €. 100.368,02
(2) Finanziato con ALIENAZIONI PER €. 150.000,00 E CON PEREQUAZIONI URBANISTICHE PER €. 50.000,00

ALLEGATO 2
Alla Delibera C.C. n. 5 del 31/3/2017

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. 58 L. 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

N	Individuazione e descrizione del bene	Identificazione catastale- Sup.	Destinazione urban. ca.	Stima valore
1	Lotto residenziale di forma triangolare della superficie di circa mq 500 con accesso in Via Brassalene a Santo Stefano	Foglio 23 Mapp.157 Mapp.179 porz.	ATO 3 Carrara S.G. e S.to S. Z.T.O. B/61 Lotto tipo E mc. 600	€ 100.000,00
2	Area di espansione a Santo Stefano (ex scuola elementare Santo Stefano) della superficie di mq 1.800 ca., volume edificabile Mc 1.800	Foglio 28 Mappali 378 436 - 439	ATO 3 Carrara S.G. e S.to S. Z.T.O. C2Per-9 Ind. Terr.le mc.1/mq	€ 100.000,00
3	Terreno agricolo, già ex discarica comunale bonificata, sita in Via Figaroli	Foglio 10 Mappali 39-40 Sup. mq.10.365	A.T.O 1 Terradura - Mezzavia Sottozona AGRICOLA	€ 60.000,00
4	Fabbricato ex scuola elementare a Santo Stefano Via Roma con relativa area di pertinenza	Foglio 28 Mappale 215	Z.T.O. F1 - AREE PER L'ISTRUZIONE Cod. 03 - Scuola elementare	€ 350.000,00

Due Carrare li 27.03.2017

Il responsabile del servizio ll.pp.
Geom. Fasolato Duilio



